

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2046

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDRIGA, ALLASIA, BUONANNO, BUSIN, CAPARINI, GRIMOLDI,
MARCOLIN, MOLteni, PRATAVIERA**

Proroga della durata del regime sperimentale di accesso al trattamento pensionistico di anzianità in favore delle lavoratrici mediante opzione per il calcolo secondo il sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243

Presentata il 4 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la cosiddetta « riforma Maroni », è in vigore dal 2008 e fino al 2015 un regime sperimentale per le sole lavoratrici che consente loro di andare in pensione con almeno 57 anni di età (58 anni per le autonome) e con 35 anni di contributi, purché si accetti che la pensione sia calcolata secondo il sistema contributivo. Il regime sperimentale terminerà a fine 2015. Tale facoltà è stata confermata anche dal successivo intervento normativo sulle pensioni operato con il cosiddetto « decreto salva-Italia » (comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201

del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Purtroppo, però, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è intervenuto con circolari che interpretano in maniera restrittiva la norma, collegando questa scadenza al momento del pensionamento e non a quello della maturazione del diritto, precisando anche che ai requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si applica l'incremento (3 mesi nel 2013) legato all'aumento dell'aspettativa di vita. Quindi, secondo l'Istituto, potranno scegliere il contributivo le lavoratrici che una volta applicata la finestra accedono alla pensione entro il 2015, il che vuol dire che il diritto, con i 57 (o 58) anni e 3 mesi

di età e 35 anni di contributi, deve essere conseguito entro il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31 maggio 2014 per le autonome. Sull'argomento il Parlamento, in maniera *bipartisan*, è intervenuto per sensibilizzare il Governo a intervenire presso l'INPS affinché sia confermata la corretta applicazione nei confronti delle donne che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo nella fase transitoria fino al 2015, come perfezionamento dei requisiti e non della decorrenza del trattamento pensionistico. Sono state presentate interrogazioni parlamentari, il gruppo della Lega nord per le autonomie ha presentato un'interpellanza urgente e le Commissioni lavoro delle Camere hanno addirittura approvato, ciascuna, una risoluzione per impegnare il Governo a sollecitare l'INPS a rivedere la sua circolare n. 35 del 14 marzo 2012.

Ma ad oggi ancora nessun risultato. Per questi motivi presentiamo la presente iniziativa legislativa, auspicandone una rapida approvazione, considerata la condi-

visione del suo oggetto. Con l'articolo unico intendiamo avvalerci della sovranità del Parlamento per superare la circolare dell'INPS e fornire una corretta interpretazione autentica del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2003, prevedendo al contempo il prolungamento di un triennio del regime sperimentale.

Riguardo la copertura finanziaria, infine, contrariamente alla posizione della Ragioneria dello Stato, secondo la quale un'eventuale prosecuzione del regime sperimentale può compromettere gli effetti complessivi della riforma pensionistica operata con il citato decreto salva-Italia, giacché consentirebbe l'accesso alla pensione a un'età ampiamente inferiore a quelle previste dal medesimo decreto-legge, riteniamo invece che non ce ne sia bisogno o che, comunque, non costi in maniera eccessiva perché i costi derivanti dall'accesso anticipato alla pensione sarebbero attenuati o addirittura compensati dalle decurtazioni che le pensioni subirebbero con il calcolo puramente contributivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ».

2. Il termine del 31 dicembre 2018, di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal comma 1 del presente articolo, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per accedere al regime sperimentale ivi previsto.

€ 1,00



17PDL0019510